

Sanzioni applicate nel ravvedimento per mancato pagamento - art.13 lett. a) D. Lgs.472/97

- nel caso di versamento effettuato entro il 14° giorno occorre versare insieme al tributo anche una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali
- nel caso di versamento effettuato tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, occorre versare insieme al tributo anche una sanzione del 1,5% della tassa omessa oltre agli interessi legali
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, occorre versare insieme al tributo anche una sanzione del 1,66% della tassa omessa oltre agli interessi legali
- nel caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza prevista occorre versare insieme al tributo anche una sanzione del 3,75% del tributo omesso oltre agli interessi legali
- nel caso di versamento effettuato oltre un anno dalla scadenza prevista ma entro due anni dalla stessa scadenza occorre versare insieme al tributo anche una sanzione del 4,29% del tributo omesso oltre agli interessi legali (cd. ravvedimento lunghissimo)
- nel caso del versamento effettuato oltre due anni dalla scadenza prevista occorre versare insieme al tributo anche una sanzione pari al 5% del tributo omesso oltre agli interessi legali (cd. ravvedimento ultrabiennale).

(*) Il saggio degli interessi legali su base giornaliera:

- 0,5% fino al 31 dicembre 2015
- 0,2% dal 1° gennaio 2016
- 0,1% dal 1° gennaio 2017
- 0,3% dal 1° gennaio 2018
- 0,8% dal 1° gennaio 2019
- 0,05% dal 1° gennaio 2020
- 0,01% dal 1° gennaio 2021